

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

“Decreto RSPP”: le principali FAQ

a cura di Anna Guardavilla e Rino Pavanello

Pubblichiamo un primo elenco di FAQ, in risposta alle moltissime che ci sono pervenute.

Le FAQ sono state raggruppate per argomento principale e per numero di richieste pervenute, sottolineando che, anche alla più attenta lettura dell'Accordo, **permangono comunque vari altri dubbi non risolvibili oggi**, che potranno e **dovranno essere chiariti dalla Conferenza Stato-Regioni** (e/o dai soggetti deputati) **al più presto per evitare contestazioni** (la violazione delle nuove disposizioni è sanzionata penalmente) **e ritardi di attivazione/attuazione** a livello delle singole Regioni.

Evidenziamo che le risposte date alle FAQ hanno - ovviamente - un esclusivo fine di esame di valore solo generale (es. tipo caso/studio) essendo impossibile disporre di tutte le informazioni necessarie e diverse da caso a caso: basti pensare all'anzianità lavorativa, alla immensa diversità dei Corsi di formazione frequentati in precedenza (n. ore, quantità di discenti, tipologia didattica, modalità di valutazione degli apprendimenti, soggetto formatore, ecc.), ai 9 macrosettori Ateco, ecc.

Note legali a lettura obbligatoria

In base alle considerazioni sopra riportate, l'Associazione Ambiente e Lavoro e il sito Internet www.amblav.it declinano ogni responsabilità per possibili inesattezze o imprecisioni nelle risposte date alle seguenti FAQ **ed invitano ogni soggetto interessato e in ogni caso dubbio personale a porre le domande alle Autorità pubbliche competenti: Regioni e ASL.**

**Le FAQ saranno periodicamente aggiornate e pubblicate sul sito Web dedicato:
→ <http://www.amblav.it/decretorspp.asp>**

N.	FAQ	Risposta
1	<u>DA QUANDO VIGONO LE NUOVE NORME?</u>	L'entrata in vigore delle nuove disposizioni decorre dal 15 febbraio 2006 , cioè dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. n. 37 del 14/2/2006 dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni in data 26/1/06

L'Ambiente e Lavoro e il sito Internet www.amblav.it declinano ogni responsabilità per possibili inesattezze o imprecisioni nelle risposte date alle seguenti FAQ **ed invitano ogni soggetto interessato e in ogni caso dubbio personale a porre le domande alle Autorità pubbliche competenti: Regioni e ASL.**

<p>2</p>	<p><u>VALGONO ANCHE PER I CONSULENTI ESTERNI?</u></p> <p>Mi occupo professionalmente di consulenza sulla salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Quali corsi devo frequentare? (L.G.)</p>	<p>Le nuove disposizioni si applicano SOLO a chi è stato nominato RSPP o ASPP (o dovrà esserlo).</p> <p>I “consulenti” o collaboratori non nominati RSPP o ASPP NON rientrano nelle nuove regole! Rimangono “esperti” del datore di lavoro, che comunque DEVE avere nominato almeno un RSPP.</p> <p>Occorre quindi differenziare tra chi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ svolge effettivamente l’attività di RSPP o ASPP sia interno sia esterno all’azienda (cioè ha avuto una lettera formale e scritta di incarico come RSPP/ASPP) ☞ svolge <i>solo</i> attività di Consulente esterno (o collaboratore interno) ma NON è mai stato nominato RSPP o ASPP.
<p>3</p>	<p><u>DATORE=RSPP</u></p> <p>Ci sono novità?</p> <p>Il datore di lavoro che ha assunto direttamente i compiti di RSPP è sottoposto alle nuove disposizioni? (S.C.)</p>	<p>NO! Il D.Lgs. 195/03 ha fatto salvo l’Art. 10 del D.Lgs. 626/94 e, quindi, il successivo D.M. 16/01/97. Rimane prescritto l’obbligo SOLO di frequenza ad un corso di <i>minimo</i> 16 ore (i cui contenuti sono individuati nello stesso D.M. 16/01/97). Ciò varrà fino a quando e se non interverrà una diversa norma di legge.</p> <p>Lo stesso DM 16/01/97 ha definito anche la formazione minima dei RLS in 32 ore.</p>
<p>4</p>	<p><u>CHI E’ RSPP o ASPP?</u></p> <p>Potrei avere una Vostra definizione dei ruoli di RSPP e ASPP ?</p> <p>Per i ruoli di RLS è obbligatorio il corso di aggiornamento?</p> <p>Se sì, quanti anni dal precedente?</p> <p>Grazie mille (V.G.)</p>	<p>Le figure sono definite dal D.Lgs. 626/94.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ RSPP: persona designata dal datore di lavoro (obbligo NON delegabile) in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 8-bis del D.Lgs. 626/94 (il Cd. “Decreto RSPP”) ☞ ASPP: persona dipendente del datore di lavoro e designata per l’espletamento dei compiti di cui all’Art. 9 del D.Lgs. 626/94 (definisce i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione) <p>L’obbligo di nomina è in capo al datore di lavoro ed è INDELEGABILE per la nomina del RSPP</p> <p>Per il RLS vedere risposta successiva.</p>
<p>5</p>	<p><u>QUANTI DEVONO ESSERE I RSPP?</u></p> <p>Quanti devono essere i RSPP in azienda? È obbligatorio nominare gli ASPP? (C.M.)</p>	<p>Il RSPP può essere 1 solo per ogni 1 unità produttiva o (in alternativa) per l’intera azienda (lo decide il datore di lavoro, fatta salva la possibilità di potere effettivamente espletare l’incarico!: disponibilità di tempo, mezzi, trasferte, ecc.).</p> <p>Gli ASPP possono essere molti, pochi o anche nessuno: dipende dalla valutazione dei rischi (Art. 4), a seguito della quale il datore di lavoro istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione (“costituito da una o più persone, tra cui il RSPP”) e riporta evidenza documentale nel documento di valutazione dei rischi (DVR).</p>

<p>6</p>	<p><u>QUANTI CORSI BISOGNA FARE?</u></p> <p>Sono un RSPP che opera da oltre X anni. Devo fare ancora Corsi!? (centinaia di richieste)</p>	<p>Le nuove disposizioni prevedono 4 tipologie di Corsi:</p> <p>A. Modulo “A” di 28 ore (di base) e secondo anzianità B. Modulo “B” da 12 a 68 ore specifico per Macrosettore “Ateco” e secondo anzianità C. Modulo “C” di 24 ore (relazionale-gestionale) per tutti D. Moduli di Aggiornamento quinquennali specifici per Macrosettore “Ateco” e secondo anzianità</p> <p>I Moduli “A” e “C” hanno programmi simili per tutti, indipendentemente dal Macrosettore “Ateco”.</p> <p>I Moduli “B” e di Aggiornamento NO!, programmi ed ore corso dipendono dal Macrosettore “Ateco”.</p> <p><u>Ogni RSPP/ASPP deve verificare quali/quantità Moduli deve frequentare</u>, secondo le singole posizioni personali</p>
<p>7</p>	<p><u>COS’E’ L’ATECO?</u></p> <p><u>Come faccio a conoscere il Macrosettore ove opero?</u></p>	<p>Per gli RSPP/ASPP sono stati individuati 9 Macrosettori “Ateco” (su molte centinaia) Ognuno deve chiedere in quale dei 9 si colloca l’azienda. La domanda va posta al datore di lavoro (o alla Direzione Amministrativa, che non può ignorarlo!)</p> <p>Noi abbiamo pubblicato una ampia sintesi dei 9 Macrosettori su Rivista Ambiente e Lavoro e all’indirizzo web: → http://www.amblav.it/decretorspp.asp</p>
<p>8</p>	<p><u>MODULO A</u> e validità Corsi precedenti</p> <p>Ho frequentato un corso di 120 ore all’ordine degli ingegneri: è valido ALMENO per il Modulo A? (P.F.)</p>	<p>Il Modulo “A” deve essere frequentato solo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ RSPP/ASPP di <i>nuova nomina</i> oppure ☞ RSPP/ASPP la cui <i>nomina è posteriore al 15 agosto 2005</i>, cioè sei mesi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme e senza formazione inerente i contenuti del D.M. 16/01/1997 (v. FAQ successiva) <p>Se parliamo dei Corsi di 120 ore per la “Cantieri”: teoricamente non c’entrano con quelli del “Decreto RSPP” ma il soggetto formatore è tenuto al rilascio di un Attestato con cui potrà verificare la corrispondenza tra i 2 Corsi (in caso dubbio chiedi all’Autorità preposta!) v. anche FAQ seguenti</p>
<p>9</p>	<p><u>MODULO A</u></p> <p>Vale una volta per sempre? (M.S.)</p>	<p>SI!</p> <p>Una volta frequentato (e superate le verifiche degli apprendimenti) il soggetto formatore dovrà garantire il rilascio di un Attestato (certificato dalla Regione! per i soggetti autorizzati a livello regionale) che costituisce credito formativo per tutti i Macrosettori Ateco e per sempre</p>

<p>10</p>	<p><u>MODULO B: CHI E' ESONERATO?</u></p> <p>(centinaia di richieste)</p>	<p>Sono esonerati solo RSPP e ASPP che abbiano <u>contemporaneamente</u> due condizioni, avere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ svolto l'incarico ininterrottamente dal 13/02/2003 al 13/08/2003 e ☞ anzianità di nomina superiore a 3 anni entrambe valide per ogni singolo macrosettore ATECO di riferimento <p>oppure posseggano idonea laurea triennale (D.Lgs. 195/03)</p> <p>Ne consegue che se un RSPP/ASPP opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ in un SOLO settore: dovrà controllare la sua nomina solo in quel Macrosettore e sarà esonerato o no a seconda della data di nomina ☞ in più macrosettori Ateco: dovrà controllare la data di nomina in ognuno dei 9 macrosettori Ateco in cui opera ☞ se oggi cambia macrosettore: deve frequentare il Modulo B del nuovo Macrosettore se non ha le condizioni di anzianità di nomina cui sopra <p>Il numero di ore varia secondo i Macrosettori da 12 a 68 (il numero è sempre il minimo indispensabile!)</p>
<p>11</p>	<p><u>DOVE TROVO IL N. ORE DEI CORSI "B"?</u></p> <p>(varie richieste)</p>	<p>Ovviamente sulla G.U. del 14/02/2006.</p> <p>Comunque, troverà la corrispondenza tra n. ore/Modulo B e Macrosettore sul sito Web dedicato, all'indirizzo: → http://www.amblav.it/decretorspp.asp</p>
<p>12</p>	<p><u>MODULO B ANCORA CORSI?</u></p> <p>Ho frequentato decine di Corsi: almeno qualcuno sarà tenuto buono? (centinaia di richieste)</p>	<p>Non sfuggirà a nessuno che i <u>Corsi progressi</u> sono stati promossi con modalità didattiche molto differenziate, per cui andranno verificati caso per caso, relativamente alla loro <u>corrispondenza alle attuali Regole!</u> (es. numero di discenti \leq o $>$ di 30, obbligo di frequenza $>$ del 90% del monte ore minimo, verifiche finali, promossi da soggetti accreditati, ecc.). NON tutti i Corsi potranno essere ritenuti corrispondenti e congruenti!</p> <p>Nel caso di corrispondenza noi riteniamo di SI, cioè che siano validi almeno i Corsi successivi al 13/08/2005 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 195/03, che aveva reso obbligatoria la Formazione!), ma attendiamo la risposta della alla Conferenza Stato-Regioni e alle Regioni, cui abbiamo già avanzato urgente richiesta. In caso di risposta negativa si aprirebbe un inevitabile ricorso alla Magistratura.</p>
<p>13</p>	<p><u>Da quando SONO RSPP?</u></p> <p>come dimostro in forma certa la data di nomina a RSPP? (centinaia di richieste)</p>	<p>Per i RSPP è semplice e certo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ <i>in primis</i>: produrre la ricevuta e la lettera RR di nomina a RSPP che fu obbligatoriamente inviata dal datore di lavoro alla ASL e all'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell' Art. 8, c. 11, del D.Lgs. 626/94 (la violazione è sanzionata!) Il RSPP dovrebbe averne copia! ☞ ulteriori documentazioni probanti (verbali ASL, P.A., ecc)

<p>14</p>	<p><u>Da quando SONO ASPP?</u> come dimostro in forma certa la data di nomina a RSPP? (varie richieste)</p>	<p>Per gli ASPP può essere meno semplice e <i>certo</i> (per gli ASPP non bisogna inviare lettera RR alle ASL). Occorre dunque che il datore di lavoro e l'ASPP producano documenti probanti, tipo, ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ es. lettere/documenti già inviati o controllati in data certa dalle ASL, ARPA, altri Istituti/Enti della P.A. ☞ lettere di incarico in data certa (eventualmente collegate ad riconoscimenti contrattuali/economici, ecc.) ☞ verbali controfirmati da soggetti terzi (es. RLS, presenze documentate agli Ordini/Associazioni professionali, ecc.)
<p>15</p>	<p><u>MODULO "C":</u> <u>CHI LO DEVE FARE?</u> (varie richieste)</p>	<p>Solo i RSPP, poiché NON è previsto per gli ASPP. E' di 24 ore minime e tratta argomenti di natura "relazionale-gestionale" abbastanza innovativi, per cui si ritiene che debba essere frequentato dalla quasi totalità dei RSPP!</p>
<p>16</p>	<p><u>FAD PER A, B, C?</u> E' possibile utilizzare le modalità FAD (formazione a distanza) per la frequenza ai Moduli A, B e/o C? (varie richieste)</p>	<p>Diremmo: Assolutamente NO! Infatti per i moduli A, B e C è prevista la condizione obbligatoria della <u>presenza in aula per almeno il 90% del tempo del corso!</u> (il che dovrà essere registrato e documentato in forma idonea e probante).</p>
<p>17</p>	<p><u>AGGIORNAMENTO:</u> <u>CHI LO DEVE FARE?</u> (centinaia di richieste)</p>	<p>Tutti! Ma il n. di ore e i tempi di attivazione sono differenti secondo gli esoneri e/o la figura (RSPP o ASPP). Sono previste 3 differenziazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 60 ore per RSPP di 4 Macrosettori: n. 3 costruzioni, n. 4 "Manifatturiero", n. 5 chimica, n. 7 Sanità (e affini) ☞ 40 ore per RSPP degli altri 5 Macrosettori ☞ 28 ore per ASPP (uguali per tutti i 9 Macrosettori) <p>L'aggiornamento è minimo quinquennale. Attenzione chi è esentato dal Modulo "B" deve "frequentare "IMMEDIATAMENTE" l'Aggiornamento. Cosa significhi "attivare immediatamente" è una risposta che abbiamo chiesto e lasciamo alla Conferenza Stato-Regioni!!!</p>
<p>18</p>	<p><u>AGGIORNARSI FAD?</u> Si può possono frequentare i Corsi di aggiornamento con modalità FAD? (varie richieste)</p>	<p>Formalmente Si, ma <u>sostanzialmente consigliamo opportuna prudenza.</u> Infatti, l'accordo NON indica varie modalità di corrispondenza tra aula e FAD, ad es.: le modalità di frequenza, computo n. ore FAD/corrispondenza alle ore aula obbligatorie), di verifica degli apprendimenti (sono obbligatori e vanno documentati), ecc., per cui, dubitando che ogni soggetto possa attivare modalità FAD come crede - le ASL potrebbero contestarne la validità. Per cui <u>è' consigliabile chiedere e attendere indicazioni più precise alle ASL e a alle Regioni.</u></p>

19	E se frequento <u>CORSI INIDONEI?</u> Se frequento un Corso presso un soggetto non autorizzato il corso è valido comunque (varie domande)	NON sono Assolutamente validi! , almeno per la possibilità di nomina o di conferma a RSPP/ASPP, nonchè per altri possibili effetti di questa normativa. Ovviamente esistono corsi fatti anche molto bene ma da soggetti non autorizzati ai sensi del “Decreto RSPP” o su temi diversi. Le potrebbe servire, se comunque è fatto bene o è su argomenti diversi , come esperienza personale. Come sempre ognuno deve valutare caso per caso!
20	<u>CHI CONTROLLA?</u>	Come sempre le ASL. Poi – essendo la violazione sanzionata - si attiva la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94

Per ogni altra informazione:

- ☛ [le altre FAQ](#)
- ☛ [le richieste di precisazioni inviate alle REGIONI](#)
- ☛ [il Testo dell'ACCORDO](#)
- ☛ [la sintesi dei Codici “ATECO”](#)
- ☛ [i Convegni di Informazione e i Corsi di Formazione](#)

collegati e visita periodicamente il sito Web dedicato, all'indirizzo:

→ <http://www.amblav.it/decretorspp.asp>